



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

AREA: - AREA 4 PIANIFICAZIONE SVILUPPO TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

UFFICIO: - AREA 4 PIANIFICAZIONE SVILUPPO TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

N. 15 di Reg.

Marostica, 12/08/2014

ORDINANZA

Oggetto : PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA E MISTA PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO DEI NUCLEI ABITATI E DELLE STRADE IN CASO DI FORTI PIOGGIE. ORDINANZA EX ART.50 D.LGS 267/2000.

il Sindaco

Definizione di misure regolative per l'esecuzione, da parte dei cittadini, di attività di manutenzione e ripristino su aree private, del reticolo idrico minore dell'intero territorio comunale relativamente a: opere di escavazione, profilatura, ricalatura, spurgo e pulizia su fossi e/o canali di scolo, taglio erba e pulitura dei terreni.

IL SINDACO

Premesso:

- che in questi ultimi anni è stato accertato un incremento della frequenza degli allagamenti e della loro intensità, cui sono andate soggette alcune zone del territorio di Marostica;
- che alcune situazioni di criticità sono legate anche alla scarsa manutenzione dei canali minori, ed in alcuni casi alla loro ostruzione o deviazione, che con il tempo hanno portato ad una parziale cancellatura del reticolo idrografico minore;
- che è stato rilevato come la presenza di vegetazione, erbacea ed erborea, cresciuta spontaneamente o piantumata, ovvero manufatti di qualsiasi genere restringano la normale sezione del canale ostacolano il normale deflusso delle acque, diventando concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi anche di non grande intensità;
- che la crescita incontrollata di essenze arboree, oltre ad aumentare il rischio di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque, rendano i terreni un ambiente più favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo;
- che pervengono al Comune di Marostica segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- che in data 21 e 29 luglio 2014 a seguito di intense piogge si sono verificati estesi allagamenti che hanno interessato parte del territorio comunale, e che un'adeguata manutenzione dei fossi di scolo di qualsiasi natura (afferenti opere stradali, campi, masiere, boschi), avrebbe potuto prevenire od evitare situazioni che hanno avuto come effetto il danneggiamento di alcune opere stradali, oltre che di manufatti privati;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale

Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

- che gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

- degli articoli 29-31-32-33 D.Lgs. 285/1992;

- del vigente Regolamento Comunale di Igiene;

- del vigente Regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata e mista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 2014;

- Ritenuto che al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, è necessario ripristinare o mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua, i fossati ed i canali presenti nel territorio comunale;

- Preso atto della necessità di assicurare da parte dei privati cittadini la corretta gestione dei manufatti, delle infrastrutture e dei presidi di loro competenza destinati alla regimentazione delle acque meteoriche e degli scoli o fossi delle aree libere o coltivate;

Rilevato:

- che la Legge Regionale n. 12 dell'8 maggio 2009 – Norme per la bonifica e la tutela del territorio – che all'art. 34, attribuisce compiti ai Consorzi di bonifica per "l'esecuzione ed il mantenimento delle opere minori":

art. 34 – Esecuzione e manutenzione delle opere minori

- Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

- Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

- Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

- La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal Consorzio di bonifica.
- Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
- Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

- che l'art.12 del Regolamento di Polizia Rurale stabilisce che:

“Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali dovranno, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere espurgati ogni qual volta sia ritenuto necessario”.

- che con DCC n. 17 del 12/03/2014 il Comune di Marostica ha approvato uno specifico regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista nel territorio comunale.

Considerato, pertanto:

- che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono, delle aree libere in stato di degrado, oltre che la manutenzione a ripristino dei fossi privati o di proprietà mista la fine di assicurare la regimazione della acque superficiali e di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie e di sicurezza del territorio comunale;

- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolo per la salute della collettività locale, per la sicurezza degli abitati e della viabilità;

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

- Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;

- Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

– ai proprietari di rogge e fossi di scolo privati, di eseguire i lavori di manutenzione e ripristino degli stessi attraverso il taglio di erba, pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia nelle sezioni originarie;

– ai proprietari dei terreni confinanti con i fossi di scolo delle strade vicinali e comunali, in osservanza del vigente Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, di eseguire i lavori di taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricalatura, spurgo e pulizia dei fossetti di scolo stessi;

- alla generalità dei proprietari dei terreni incolti, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

a) escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

b) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private;

- c) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
- ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico - sanitari;
 - ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
 - che tali operazioni dovranno essere realizzati con la massima tempestività nei punti di evidente allagamento e comunque entro e oltre il **termine di mesi 4 (quattro)** dall'affissione della presente all'albo pretorio che si intenderà avvenuta il 14/08/2014 nel rimanente territorio comunale.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

DISPONE

- che il materiale proveniente dalle attività di manutenzione e ripristino dei fossi e/o dallo sfalcio delle erbe sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente,
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n.21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori che ingombrando la sede stradale;

DEMANDA

al Responsabile del dell'area IV Pianificazione - Sviluppo del territorio e Tutela ambientale, alla Polizia Locale dell'Unione del Marosticense e al Consorzio di Bonifica Brenta di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981;
- tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere, che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti. In particolare per i lavori di pulizia e ripristino dei fossi privati il Comune di Marostica si avvarrà del Consorzio di Bonifica Brenta, i cui rapporti sono stati regolamentati da apposita convenzione. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

DISPONE

- che la presente ordinanza:
 - a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici);

b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

c) sia comunicata all'Area IV Pianificazione – Sviluppo del territorio e Tutela ambientale, all'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marosticense ;

d) sia notificata al Consorzio di Bonifica Brenta con sede a Cittadella al fine degli accordi così come sottoscritti nel protocollo d'intesa approvato con DCC n.17 del 12/03/2014 ;

INFORMA

- che l'Amministrazione procedente è il Comune di Marostica;
- che ai sensi dell'art.5 terzo comma , della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'arch. Laura Carbognin, responsabile dell'area IV Pianificazione – Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale del Comune di Marostica (tel. 0424/479254 – fax 0424/73549- e.mail ambiente@comune.marostica.vi.it);
- che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Venezia (Legge n.1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n.1199 del 24/11/1971).

il Sindaco

Dalla Valle Marica



